

COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 22	Data: 18/5/2012
----------------	-------	-----------------

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL’INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FASI PROGETTUALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DEI RII VALLE E CERUA (CUP D59H11000520009 – CIG Z2604E2BCE).
----------	--

L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 74 in data 19/9/2011, è stato deliberato di approvare lo schema di “Programma Operativo 2011” relativo agli interventi da effettuarsi nei territori della Val Grande, della Valle Intrasca, del Verbano e della Valle Cannobina;

- nel predetto programma sono stati previsti gli interventi contenuti nei:
 - a) “Piani di Sistemazione Idrogeologica ed Idraulico Forestale” adottati dalle tre precedenti Comunità Montane (Val Grande, Verbano e Valle Cannobina) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, a suo tempo redatti nel rispetto dei criteri e delle modalità applicative definite con deliberazioni della Giunta Regionale n. 24-28860 in data 6/12/1999 e n. 80-723 in data 30/9/2002;
 - b) “Piani di Manutenzione”, pure essi con validità quinquennale, predisposti dalle predette Comunità ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento nella quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1, assegnati alle Comunità Montane, con quote ripartite al 50% in funzione della superficie ed al 50% in funzione della popolazione;
- per questo Ente, come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stato previsto di realizzare un intervento (manutenzione idrogeologica riali) per un importo di euro 78.000,00 finanziato con la quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1;
- con nota n. 1277 in data 28/10/2011, è stato richiesto alla Comunità Montana del Verbano di verificare la possibilità di consentire la gestione diretta dei fondi in questione;
- con nota n. 2819 in data 22/11/2011, la Comunità Montana ha comunicato di aver accolto l’istanza e trasmesso un prospetto nel quale sono stati indicati gli stanziamenti assegnati a ogni Comune;
- la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;
- con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l’idoneo strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone);
- con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 22 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 18 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere il predetto finanziamento;
- con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 23 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 19 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere lo stanziamento di euro 52.000,00, mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, da destinare ad integrare l’assegnazione della Comunità;
- con nota n. 3021 in data 9/12/2011, la Comunità Montana ha trasmesso la deliberazione del proprio Organo Esecutivo n. 93 in data 28/11/2011 ed ha invitato l’Amministrazione ad approvare il programma e lo schema di accordo allegato al provvedimento, designare il Responsabile del Procedimento ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’accordo;

- con atto della Giunta Comunale n. 24 in data 27/12/2011, è stato deliberato quanto segue:
 1. approvare lo schema di accordo tecnico con la Comunità Montana del Verbano e i comuni di Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico-forestali, composto da n. 10 articoli;
 2. individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del predetto schema di accordo, il dott. Antonio Curcio, segretario comunale;
 3. autorizzare il Sindaco a stipulare il predetto accordo;
- con propria determinazione n. 76 in data 31/12/2011, è stato stabilito di accantonare l'importo di euro 130.000,00 all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio del relativo esercizio finanziario;
- l'intervento da realizzare è individuato nel Programma pluriennale 2007-2012 degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale predisposto dalla Comunità Montana Val Grande nel seguente modo: numero dissesto CP02; numero identificativo di scheda L009;

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI

- con propria determinazione n. 19 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

- con propria determinazione n. 20 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori;

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- con propria determinazione n. 21 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
 - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
 - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori;

DISCIPLINA GIURIDICA DELLA VERIFICA DELLE FASI PROGETTUALI

ATTESO che:

- l'art. 96, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 prevede che, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;

- l'art. 112 del citato decreto stabilisce che:
 - a) nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti indicati all'art. 93, commi 1 e 2 dello stesso decreto e la loro conformità alla normativa vigente (comma 1);
 - b) nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica in questione ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento (comma 2, primo periodo);
 - c) il responsabile del procedimento, al fine di accertare l'unità progettuale, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità (comma 3);
 - d) gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere (comma 4);
 - e) il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento (comma-4 bis, primo periodo);
 - f) il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno (comma 4-bis ultimo periodo);
- la Parte II, Titolo II, Capo II (Verifica del progetto) del D.P.R. 207/2010, disciplina agli artt. 44 – 59 la materia di verifica del progetto;
- l'art. 45, comma 1, sancisce che la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
- l'art. 48, comma 2, prevede che per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001;
- l'art. 49 precisa che:
 - a) il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti (comma 1);
 - b) il responsabile del procedimento individua le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato dell'attività di verifica lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione (comma 3);
 - c) l'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo (comma 5);
 - d) il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto al successivo art. 57 (comma 7);
- l'art. 54 prevede che:
 - a) lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica (comma 6);
 - b) il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto (comma 7);
- l'art. 56 illustra le responsabilità del soggetto incaricato della verifica e infine l'art. 57 del decreto disciplina il contenuto e le modalità di costituzione della polizza fideiussoria;

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA
DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FASI PROGETTUALI

DATO ATTO che:

- essendo questo Comune sprovvisto di ufficio tecnico, è necessario ricorrere, per l'affidamento del predetto incarico, ad operatori economici esterni all'Ente;
- a tal fine, rientrando i lavori in questione tra le opere puntuali con importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, è possibile affidare l'incarico ai soggetti individuati all'art. 48, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
- in via preliminare, occorre ottemperare al disposto di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- si ritiene di dover argomentare nel seguente modo:
 1. con il contratto che verrà concluso al termine della procedura si intende affidare l'incarico in oggetto indicato;
 2. il contratto ha per oggetto la verifica delle fasi progettuali dei lavori in oggetto indicati;
 3. lo stesso contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e conterrà le clausole contrattuali come definite nella proposta di contratto di incarico, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 4. la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DIRETTA DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FASI PROGETTUALI

- l'art. 25, comma 2, del predetto regolamento stabilisce che i servizi tecnici indicati al precedente comma 1, tra i quali sono comprese alla lett. b) le prestazioni oggetto del presente incarico, possono essere affidati direttamente purché di importo inferiore ad euro 20.000,00 ad un soggetto giuridico compreso tra quelli indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h), del decreto legislativo 163/2006;
- il successivo art. 25, comma 5, del citato regolamento dispone che ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico analogo qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti al predetto professionista sono stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore ad euro 100.000,00;
 - b) è trascorso un periodo inferiore a quattro mesi dall'affidamento (data della determinazione) di un precedente incarico;
 - c) vi sono stati incarichi nei tre anni precedenti che abbiano dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
- è stata richiesta la disponibilità di assumere l'incarico all'ing. Franco Falciola, con studio in Domodossola, via Bonomelli n. 16;
- il professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico ed ha inviato con nota in data 9/5/2012 preventivo dal quale risulta una spesa di euro 943,80 (oneri fiscali e contributivi compresi);
- il calcolo dell'onorario è stato predisposto utilizzando quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti;

SPECIFICATO che nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nel citato schema di contratto, all'ing. Franco Falciola, con studio in Domodossola, via Bonomelli n. 16, l'incarico per la verifica delle fasi progettuali dei lavori di sistemazione rii Valle e Cerua;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI OTTEMPERARE, con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa ed alle condizioni e modalità contenute nell'allegato schema di contratto, all'ing. Franco Falciola, con studio in Domodossola, via Bonomelli n. 16, l'incarico per la verifica delle fasi progettuali dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua;
3. DI IMPEGNARE la spesa di euro 943,80 (oneri fiscali e contributivi compresi) all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio dell'esercizio finanziario 2011;
4. DI PROCEDERE a stipulare il contratto d'incarico da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso;
5. DI TRASMETTERE al Professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
6. DI DARE ATTO che nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all'affidamento dell'incarico previste dall'art. 25, comma 5, del citato regolamento;
7. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Contratto di affidamento dell'incarico di verifica delle fasi progettuali dei lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua.
(omissis)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella verifica ai fini della validazione delle fasi progettuali dei lavori indicati in epigrafe, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato "codice"), attuata con le modalità di cui alla Parte II, Titolo II, Capo II (Verifica del progetto) del D.P.R. 207/2010 (di seguito denominato "regolamento").
2. L'attività di verifica documentale verrà effettuata sulla documentazione prevista dalla normativa, inerente le fasi progettuali, che verrà consegnata al tecnico incaricato dall'Amministrazione committente.

Art. 2 – Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n.143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 7, del decreto legislativo 163/2006, il tecnico incaricato ha dimostrato di essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalla cassa di appartenenza.

Art. 3 – Dettaglio delle prestazioni professionali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati delle varie fasi progettuali
2. La verifica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, dovrà accertare in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
3. Nel dettaglio la verifica dovrà essere condotta secondo i seguenti criteri generali previsti dall'art. 52 del regolamento: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità.
4. Per affidabilità si intende: 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
5. Per completezza ed adeguatezza si intendono: 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3) la verifica dell'esautività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4) la verifica dell'esautività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5) la verifica dell'esautività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.
6. Per leggibilità, coerenza e ripercorribilità si intendono: 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.
7. Per compatibilità si intende: 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a) inserimento ambientale; b) impatto ambientale; c) funzionalità e fruibilità; d) stabilità delle strutture; e) topografia e fotogrammetria; f) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; g) igiene, salute e benessere delle persone; h) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i) sicurezza antincendio; l) inquinamento; m) durabilità e manutenibilità; n) coerenza dei tempi e dei costi; o) sicurezza ed organizzazione del cantiere.
8. La verifica dovrà essere effettuata sui documenti indicati in epigrafe previsti dalla Parte II, Titolo II, Capo I, del regolamento per le fasi progettuali.
9. Il tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento, con riferimento agli aspetti del controllo deve:
 - a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) per le relazioni di calcolo: 1) verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa

- della relazione di calcolo stessa; 5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 1) le specifiche esplicitate dal committente; 2) le norme cogenti; 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4) le regole di progettazione;
 - d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
 - e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezziari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari; 4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 8) i totali calcolati siano corretti; 9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice; 10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
 - g) per il piano di sicurezza e di coordinamento (se necessario) verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;
 - i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
10. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti.
11. Il tecnico incaricato predisporre e presenta il rapporto conclusivo nel quale riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori dell'attestazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del regolamento.

Art. 4 – Consulenze professionali

1. Per il corretto svolgimento del lavoro il tecnico incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità, fermo restando che oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario indicato del presente contratto.
2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda avvalersi.

Art. 5 – Compenso

1. Il calcolo dell'onorario, predisposto utilizzando quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti, viene definito in euro 943,80 (oneri fiscali e contributivi compresi).
2. Il pagamento dell'onorario verrà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione del rapporto conclusivo previsto dall'articolo 3, comma 11, del presente contratto, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 6 – Responsabilità

1. Il tecnico incaricato, nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento, risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione e ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli suddetti, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
2. Il tecnico incaricato che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57 del regolamento, resta ferma la sua responsabilità, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

Art. 7 – Assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 112, comma 4-bis, del codice e dell'articolo 57 del regolamento, il tecnico incaricato ha prestato la polizza di responsabilità civile estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

Art. 8 – Durata dell'incarico

1. L'incarico avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto e dovrà essere portato a termine nei successivi 20 giorni, fatta salva la necessità di integrazioni da richiedere al progettista ai fini della verifica.

Art. 9 – Clausola di riservatezza

1. Il tecnico incaricato sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

Art. 10 – Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 11 – Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove il contratto è stato stipulato ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 – Elezione di domicilio

2. Il tecnico incaricato elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti di legge, presso il proprio studio sito in Domodossola, via Bonomelli n. 16.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il tecnico incaricato deve utilizzare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Il tecnico incaricato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si precisa inoltre quanto segue:
 - a) il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'intervento è il seguente: Z2604E2BCE;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D59H11000520009;
 - c) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore di soggetti che prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico sui conti dedicati;
 - d) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;
 - e) pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - f) ogni bonifico deve riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - g) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere c), d) ed e) comporta la nullità di diritto del presente contratto;
 - h) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere c), d) o e) procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
 - i) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del tecnico incaricato.
3. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.
5. Si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. Con la firma per accettazione resa sulla presente convenzione da parte del tecnico incaricato, si intendono specificamente approvate le condizioni sopra esposte anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 18 maggio 2012 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 19 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 19 maggio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio